

(N. 1176)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 LUGLIO 1950

Proroga al 30 giugno 1951 del termine per la presentazione al Parlamento dei rendiconti generali dello Stato per gli esercizi finanziari dal 1943-44 al 1949-50.

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'articolo 2 della legge 2 marzo 1949, n. 87, venne stabilito al 30 giugno 1950 il termine per la presentazione al Parlamento dei rendiconti generali dello Stato per gli esercizi finanziari dal 1942-1943 al 1948-49.

Definite le numerose pendenze determinate per l'esercizio 1942-43 dalle vicende belliche intervenute, si è reso possibile completare l'elaborazione del consuntivo per il detto esercizio finanziario, il quale trovasi ora presso la Corte dei conti per la prescritta parificazione e potrà essere presentato al Parlamento entro il termine suindicato.

Anche gli adempimenti relativi ai rendiconti generali dei successivi esercizi hanno segnato notevoli progressi.

In pratica, peraltro, l'elaborazione di tali rendiconti ha incontrato difficoltà di gran lunga superiori a quelle inizialmente valutabili, soprattutto a causa dell'elevato numero delle contabilità disperse per fatti di guerra, delle quali si è dovuto addivenire alla ricerca od alla ricostruzione a mente delle vigenti norme di contabilità generale dello Stato.

Le difficoltà più sostanziali sono state ormai superate in gran parte, per l'impegno col quale tutti gli organi interessati agli adempimenti di che trattasi vi hanno atteso.

Il ritardo che da esse è derivato allo sviluppo dei lavori per la chiusura definitiva delle scritture degli esercizi in parola, rende però necessaria una proroga del termine predetto, la quale andrà estesa anche al consuntivo dell'esercizio 1949-50, il cui termine di presentazione al Parlamento scadrebbe al 31 gennaio 1951 e che tuttavia non potrà essere elaborato in maniera compiuta finchè non sarà stata realizzata la completa compilazione dei rendiconti generali dei precedenti esercizi, con i quali il detto consuntivo dovrà collegarsi.

A tal fine è inteso l'unito schema di disegno di legge, con il quale il termine di che trattasi viene protratto al 30 giugno 1951 per i rendiconti generali dello Stato relativi agli esercizi dal 1943-44 al 1949-50.

Sul provvedimento in questione è stata sentita la Corte dei conti, la quale, a Sezioni riunite, ha espresso al riguardo il proprio favorevole avviso.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È prorogato al 30 giugno 1951 il termine per la presentazione al Parlamento dei rendiconti generali dello Stato per gli esercizi finanziari dal 1943-44 al 1949-50.